

**Corte Conti, Sez. Giurisd. Lazio, 21.11.2014, n. 824**

Materia: pensione privilegiata ordinaria

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE**  
**PER IL LAZIO**

in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio instaurato con ricorso n. 71586, presentato da M. T., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lippi, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla Via A. Baiamonti, n.4;

Contro il Ministero della Difesa Militari, costituito personalmente;

Avente ad oggetto pensione di privilegio;

Visti gli atti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 24.09.2014 l'Avv. Lippi;

Ritenuto in

**F A T T O**

Il ricorrente premette di aver contratto durante il servizio militare l'infermità "sindrome del lobo medio di natura TBC", accertata a seguito di broncopolmonite all'Ospedale di Udine in occasione del ricovero del 07.12.1979, e per la quale è stato inviato presso il Consorzio Antitubercolare di Viterbo il 12.09.1980, ed ha presentato domanda di pensione di privilegio il 30.03.1981. In occasione del successivo ricovero presso la USL VT/3-centro di bronco pneumologia- si accertava "esiti di sindrome del lobo medio di natura tubercolare"; in occasione del successivo ricovero presso la Casa di Cura Salus egli veniva riscontrato affetto da "epididimite di probabile natura specifica in soggetto con pregressa TBC polmonare", e il 08.01.1983 il Dr. Pauselli certificava suo carico "epididimite dx tubercolare con fenomeni di ematuria. L'esame radiografico e urografico ha evidenziato calicectasia polare superiore dx con stenosi del colletto da pregressa lesione specifica".

Nel corso del procedimento per la concessione della pensione privilegiata la CMO di Roma nel verbale AB n.168 del 28.01.1983 riconosceva l'infermità dipendente da servizio, ma non ascrivibile a categoria di pensione in quanto "pregressa".

A fronte degli esiti, che invece l'interessato lamentava, e che erano nel frattempo accertati dal certificato della Clinica Salus del 24.02.1983 ("lesioni TBC sia pur minime ma notevolmente sospette: la conferma della esattezza della diagnosi si è avuta dalla risposta chiaramente positiva al trattamento antispecifico

istituito e proseguito a lungo. Pertanto si conferma la diagnosi “epididimite specifica dx” attualmente notevolmente migliorata”) e dal Dr. Ferdinando Signorelli, specialista in malattie dell’apparato respiratorio (certificato del 21.03.1981 : TBC del lobo medio in fase di iniziale regressione...”), l’interessato proponeva domanda di aggravamento il 06.05.10983 per “epididimite TBC”.

Nel corso del relativo procedimento la CMO di Roma nel verbale n. 1354 del 09.02.1984 riscontrava “sindrome del lobo media di natura tbc in atto: pregressa in soggetto con attuali esiti di epididimite dx verosimilmente specifico in fase di remissione” e giudicava l’infermità dipendente dal servizio, ma ancora non classificabile.

Solo dopo 27 anni il Ministero della Difesa emetteva il decreto di rigetto della domanda per l’infermità “sindrome del lobo medio di natura TBC”, per non classificabilità, con D.M. del 01.12.2010.

Avverso tale diniego l’interessato ha notificato il 02.11.2011 il presente ricorso, sostenendo che detta infermità di natura specifica comportava esiti invalidanti e permanenti riscontrabili già al momento della prima visita della CMO a tre anni dalla riforma, ed ha chiesto che detta infermità sia ascritta alla 8° cat. Tab. A vitalizia, sostenendo, anche suffragato dalla perizia medica del Dr. Giuseppe Delli Colli, che la malattia consta di “esiti di sospetta natura tubercolare”, e pertanto, in quanto malattia tubercolare, rimane a lunga evoluzione e non regredisce sino alla *restitutio in integrum*, offrendo la possibilità di ricadute per riaccensione di focolai e reinfezioni. Ha concluso per l’accertamento del diritto alla pensione di privilegio ed alla liquidazione delle somme arretrate, con interessi e rivalutazione e spese di giudizio.

Con ordinanza n.5/2014 questo giudice in altra composizione ha disposto l’acquisizione di parere medico legale del CML sulla diagnosi e classifica degli esiti dell’affezione di natura tubercolare riscontrati dalla CMO nella visita del 28 gennaio 1983 ed in quella del 9 febbraio 1984, tenuto conto dei certificati medici e dei ricoveri documentati agli atti.

Detto parere è pervenuto in Segreteria il 3 aprile 2014, ed ha concluso nel senso dell’equiparabilità dell’affezione a quella descritta al punto 15 della cat. A vitalizia.

Il Ministero con memoria di difesa personale del 21 marzo 2012 e dell’8 agosto 2014 ha chiesto la reiezione del ricorso considerata la vincolatività dei pareri medici, e in via subordinata ha chiesto la limitazione della condanna alla liquidazione delle somme accessorie nei limiti dei criteri di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte e cioè con i soli interessi sino al 10 agosto 2000 ed alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per il periodo successivo.

All’udienza del 29 settembre 2014 l’Avv. Lippi ha concluso come in atti e, quanto alle somme accessorie, ha rilevato la qualità di modesto consumatore del ricorrente sino al 1984, ed ha chiesto pertanto il cumulo di interessi e rivalutazione sino al 1984, e per il periodo successivo l’applicazione dei criteri delle invocate SS.RR. Ha depositato certificato del Centro per l’impiego di Viterbo attestante lo stato di disoccupato a seguito di domanda di iscrizione presentata il 24 settembre 2014.

## DIRITTO

1. La questione di carattere medico è stata chiarita dal parere medico legale del ctu incaricato, che con argomentazioni congruamente motivate e coerenti con le risultanze agli atti, ha diagnosticato gli esiti della malattia tubercolare rilevabili alle due visite CMO del 1983 e del 1984, ampiamente descritti in base alle risultanze documentali, quali esiti cronici, poiché la patologia tubercolare, con esclusione della forma primaria, ovvero di quella conseguente al primo contatto dell'organismo con il microbatterio tubercolare, va considerata come patologia cronica, anche nelle migliori delle ipotesi guarisce comunque con reliquati, ed è in grado di riattivarsi in qualunque momento. Il ricovero del 1982, infatti, era dovuto proprio ad una epididimite di probabile natura specifica. Le risultanze negative dell'accertamento stratigrafico del campo medio polmonare dx rimangono dato non rilevante, in quanto non attendibile per la parzialità dell'esame e per la variabile della risoluzione dell'immagine, e, comunque, i controlli radiografici a distanza di due anni dall'esordio della malattia mostrano un quadro di quasi completa normalizzazione, e non già una normalizzazione completa, coerente con i riscontri a qualche mese dall'inizio della patologia di esiti cronici (sintomatologia di micronoduli fibrocalcifici) per cui, conclude il ctu, la diagnosi "sindrome del lobo medio di natura TBC In atto: progressa" era meglio definibile come "esiti di TBC a localizzazione bronchiale con progressa sindrome del lobo medio in soggetto con esiti di epididimite di probabile natura specifica", diagnosi sostanzialmente invariata all'epoca del verbale CMO n. 1354 del 9 febbraio 1984.

Tali ampie argomentazioni, che danno contezza di tutte le risultanze agli atti, anche valutando quelle dubbie, non lasciano alcun motivo di dubbio al giudice sulla conclusione dell'ascrivibilità della patologia stessa al punto 15 della tab. A vitalizia.

Pertanto, deve accertarsi il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 8° cat. tab A a vita con riferimento alla domanda il 30.03.1981, ed il diritto alla liquidazione delle somme arretrate a tale titolo.

2. Quanto alla liquidazione degli accessori, la spettanza delle somme accessorie sul capitale costituente il credito pensionistico del ricorrente è fondata, in base a comuni e non contestati principi di diritto.

Sui criteri da applicare per tale liquidazione, sui quali le parti invece dibattono, sussiste pacifica e risalente giurisprudenza che fornisce ampia conferma del diritto del ricorrente alla liquidazione degli accessori dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e sino al soddisfo.

Il criterio del cumulo degli interessi con la rivalutazione, oggetto di domanda del ricorrente, non trova però applicazione, non avendo il ricorrente dimostrato la qualità di modestissimo consumatore; il certificato agli atti, che attesta l'avvenuta iscrizione nell'elenco dei disoccupati al 24 settembre 2014, non dimostra la sua situazione patrimoniale, meglio attestata dalle dichiarazioni reddituali o patrimoniali dell'interessato, non prodotte in giudizio.

Per conseguenza, per i ratei scaduti dopo l'8 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205/2000), in applicazione delle sentenze della Corte dei Conti SS.RR. n.10/2002/QM, n.

8/2008/QM, e della giurisprudenza assestatasi in sede di appello, dalla quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., da liquidarsi nel maggior importo tra interessi e svalutazione; per i ratei maturati prima del 10/08/2000, trovano applicazione i principi affermati dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 525/1987, n. 84/1990, 97/1993, 17/QM/1995 e n. 4/QM/1998, per cui per tale periodo il diritto alla rivalutazione monetaria è subordinato alla prova processuale, da fornirsi da parte del ricorrente, del maggior danno, prova richiesta ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Non avendo egli fornito tale prova nel presente giudizio, anche per tale periodo il ricorrente ha diritto alla liquidazione, sulle somme a lui spettanti a titolo di arretrati di pensione privilegiata, degli interessi e della rivalutazione nei limiti del maggior importo, come per il periodo successivo.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in relazione alla complessità dell'accertamento.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24.09.2014.